



COMUNE DI PODENZANA
Provincia di Massa-Carrara

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 28-10-2013

Oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 21:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VARESE RICCARDO	P	BENETTINI ANGELO	P
CORBANI VALTER	P	BURRAFATO GIAN LUIGI	P
CASTELLINI DONATO	P	TONELLI ROSELLA	A
UBERTI NADA	P	PODENZANA PAOLO	P
BALDASSINI CLAUDIO	P	FUMANTI FEDERICO	P
RESTUCCIA BARBARA	P	CASALE DAVIDE	P
BONINI ADRIANO FRANCO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor VARESE RICCARDO in qualità di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Alessandro Paolini.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Espone l'Assessore Baldassini, soffermandosi come per le aliquote seconda casa si passi dallo 0,92 allo 1,03 per mille. Per il resto rimane tutto invariato.

Burrafato: chiede precisazioni su quanto sia l'aliquota massima;

Sindaco: 10,6

Burrafato: dichiara che voterà contrario e chiede quanto darà in più l'aumento sul gettito dell'imposta.

Maneschi: 55.00 euro

Burrafato: chiede se non vi fossero state altre possibilità

Baldassini: no

Corbani: anch'io non sono d'accordo anche in considerazione del fatto che molte seconde case non sono lussi in quanto ereditate. Tale aumento colpisce in modo indiscriminato tutti i proprietari di case. Con la lotta all'evasione si sarebbero potute recuperare risorse mancanti. Oltre a ciò l'aliquota colpisce i terreni edificabili e c'è un problema di individuazione della proprietà visto che le carte usate non appaiono sovrapponibili al catastale.

Bonini: lavorare sui mappali è pericoloso ed al contrario lavorare senza mappali significa sicuramente sul territorio.

Le tasse poi non le aumentiamo solo ai cittadini ma anche a noi: io voto favorevole ad un aumento che poi pago ed è perciò che non vi è contrapposizione tra noi ed i cittadini.

Quanto poi all'incarico alla società esterna richiamato da Corbani, voglio ricordare che al di là dei risultati raggiunti, l'incarico a tale società fu dato perché da soli non potevamo riuscire.

Sindaco: volevo solo ricordare che il recupero dell'evasione qui a Podenzana non ha reso (così con GEFIL), l'aumento sulle seconde case c'è sembrata la meno dolorosa. Dalla lotta all'evasione non avremmo avuto il gettito necessario.

Costa: il regolamento urbanistico va fatto con le carte utilizzate.

Benettini: la questione seconde case è mal posta perché bisognerebbe guardare cosa le seconde case rappresentano

Il Consiglio comunale, con numero sette voti favorevoli, quattro contrari (Burrafato, Fumanti, Podenzana, Corbani) ed un astenuto (Benettini) espressi in forma palese, per alzata di mano, dai numero dodici consiglieri presenti ed undici votanti approva l'allegata proposta di Deliberazione.

Inoltre, con autonoma e separata votazione con numero, 11 voti favorevoli ed un contrario (Corbani) espressi in forma palese, per alzata di mano, dai numero 12 Consiglieri presenti e votanti dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO VARESE RICCARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott. ALESSANDRO PAOLINI

La sottoscritta, Responsabile del settore Amministrativo-Contabile del Comune di Podenzana

CERTIFICA

Che copia della presente Deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Podenzana, Li _____

La responsabile dell'Ufficio
Nina Maneschi

ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale del Comune di Podenzana, attesta che la presente Deliberazione è stata dichiarata:

Delibera immediatamente eseguibile

E' divenuta esecutiva in data _____

Podenzana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO PAOLINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 13 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge del 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 DEL 26/06/2012;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L.n. 296/2006 il quale dispone che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2013), entrata in vigore il 20 gennaio 2013 che prevede all'art. 1 c. 380 che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito d'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 per gli anni 2013 e 2014, lett. a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato D.L. 201/2011 e lett. f) è riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 0,76%;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa sopra richiamata all'art. 1 c. 444 prevede che al comma 3 dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, n. 267 siano aggiunte le seguenti parole: "con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2";

CONSIDERATO che con il recente D.L. 54 del 21 maggio 2013 è stata disposta la sospensione del versamento della 1° rata di acconto I.M.U. relativa ad immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale, nonché gli alloggi assegnati ad istituti autonomi case popolari e per gli enti di edilizia residenziale pubblica ed infine i terreni agricoli ed i fabbricati rurali;

CONSIDERATO CHE, come previsto dallo stesso D.L. 54/2013, qualora, entro il 31 agosto, non venisse adottata la riforma riguardante l'intera materia della fiscalità immobiliare, ritornerà in vigore la disciplina vigente e la prima rata di acconto dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013;

PRESO ATTO dei riversamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate relativi alla prima rata di acconto I.M.U. 2013 alla data attuale;

VISTA LA Circolare n. 3/DF diramata dal Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e Finanza in data 18 maggio 2012, che chiarisce alcuni aspetti in materia di applicazione dell'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il

termine di cui all'art. 52, c. 2, del D. Lgs. N. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO il D. Lgs. N. 23 del 14/03/2011, art. 9, c. 8, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, c. 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del citato D. Lgs. N. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis, del Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 26 febbraio 1994, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco del Comuni Italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- *ALIQUOTA ORDINARIA 0,76% - Aumento o diminuzione fino a 3 punti percentuali;*
- *ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% - Aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;*

RITENUTO NECESSARIO, per far fronte all'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali e garantire tutti i servizi attualmente garantiti ai cittadini, rideterminare l'aliquota ordinaria deliberata nell'esercizio 2012 e confermare l'aliquota relativa all'abitazione principale, esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art. 13, c. 6 del citato D.L. 201/11, nelle seguenti risultanze:

- *ALIQUOTA ORDINARIA 1,03%*
- *ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%;*

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a anni 26, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

VISTO quanto disposto dall'art. 13, c. 10, ultimo periodo, del D. L. 201/11 e succ. modifiche ed integrazioni che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, c. 56, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e precisamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

EVIDENZIATO che è riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

RITENUTO OPPORTUNO confermare, nella misura prevista dall'art. 13, c. 10 del D.L. 201/11 e succ. modifiche ed integrazioni, le detrazioni spettanti a titolo di abitazione principale e relative pertinenze;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddetta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art.52 del D. Lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. N. 241 del 9 luglio 1997, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 50 del 29/08/2013 di proposta di rideterminazione dell'aliquota IMU per l'anno 2013.

VISTO il Regolamento di contabilità, il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e le disposizioni di legge vigenti;

VISTI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dai Responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 9, c. 1 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) Di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- *ALIQUOTA ORDINARIA 1,03%*
- *ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%;*

2) Di inviare, come previsto dall'art. 10 comma 4, lett b) del D.L. n. 35/2013, per via telematica la presente Deliberazione, relativa all'imposta municipale propria, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1999;